

## Delibera nº 1589

Estratto del processo verbale della seduta del 24 agosto 2018

## oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 4 - STOCCAGGIO DEL PRODOTTO ATTO AD ESSERE DESIGNATO CON LA DOC "DELLE VENEZIE" PINOT GRIGIO PROVENIENTE DALLA VENDEMMIA 2018.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** 

Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 4, il quale stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiomente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

**CONSIDERATO** che con nota n. 2018/24 del 29 giugno, protocollata il 10 luglio 2018 al n. 42657, il Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria hanno chiesto alla Regione Veneto, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016, lo stoccaggio dei vini atti alla produzione di Pinot grigio "delle Venezie" DOC, ottenuti nella vendemmia 2018, con le seguenti modalità:

- la misura riguarda i quantitativi eccedenti i 150 quintali di uva per ettaro fino alla produzione massima consentita dal disciplinare di produzione e pari a 180 quintali di uva per ettaro;
- la misura riguarda anche le produzioni provenienti da superi di produzione del 20 per cento delle DOC storicamente presenti sul territorio;
- sono esclusi dalla misura le produzioni ottenute nella vendemmia 2018 certificate con il sistema biologico;
- lo stoccaggio ha validità fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere prorogato su motivata richiesta:
- lo svincolo delle produzioni è attivabile a decorrere dal mese di marzo 2019;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla domanda ed in particolare dell'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" tenutasi il 22 giugno 2018 e della relazione tecnico economica elaborata dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia dell'Università degli Studi di Padova, da cui si evince che la produzione del Pinot grigio "delle Venezie" si sta attestando verso livelli quantitativi sensibilmente crescenti nel 2018 rispetto all'annata precedente;

**CONSIDERATO** che sul lº supplemento ordinario n. 31 del 18 luglio 2018 al Bollettino ufficiale della Regione n 29 del 18 luglio 2018 è stato pubblicato un avviso in ordine all'awenuta presentazione della richiesta di stoccaggio della produzione di vino Pinot grigio "delle Venezie" DOC ottenuto dalla vendemmia 2018 da parte del Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" e che non sono pervenute osservazioni in merito;

**ATTESO** che con nota del 25 luglio 2018, n. 109/18, protocollata in pari data al n. 46433, il Consorzio di tutela Vini del trentino, ha presentato una richiesta di integrazione della proposta di stoccaggio dei vini atti alla produzione di Pinot grigio "delle Venezie" DOC.

ottenuti nella vendemmia 2018, in merito alla quale il Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" ha comunicato il proprio parere favorevole con nota protocollata il 26 luglio 2018 al n. 46500;

**TENUTO CONTO** che l'iniziativa, secondo le intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento riequilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo del Pinot grigio "delle Venezie" DOC con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

**TENUTO CONTO** che si rende necessario altresì di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio destinati alla produzione sia della DOC "delle Venezie" sia della DOC Prosecco, ottenuti nel medesimo territorio, allo scopo di rendere disponibili i volumi necessari ad entrambe le denominazioni per soddisfare la campagna di commercializzazione 2018/2019, in coerenza con quanto stabilito dal predetto articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016;

**CONSIDERATO** che la richiesta del Consorzio di tutela è stata presentata nelle forme di rito, in base alle disposizioni della normativa di settore, ed è finalizzata al governo dell'offerta nell'interesse generale di salvaguardia e tutela della denominazione in oggetto; **ATTESO** che la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno in corso di adozione analoga disposizione;

**SENTITE** le organizzazioni professionali di categoria, che si sono dichiarate favorevoli al provvedimento o comunque non hanno manifestato contrarietà;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, **La Giunta regionale** all'unanimità

## delibera

- 1. Per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d'intesa con la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, la richiesta del Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" e dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria di attivare, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, la misura dello stoccaggio per il prodotto atto ad essere designato come Pinot grigio "delle Venezie" DOC, ottenuto dalla vendemmia 2018.
- La misura riguarda:
- i quantitativi eccedenti i 150 quintali di uva per ettaro fino alla produzione massima consentita dal disciplinare di produzione e pari a 180 quintali di uva per ettaro;
- i superi di produzione delle altre denominazioni coesistenti sul territorio che vengono destinati alla DOC Pinot grigio "delle Venezie".
- 3. Sono escluse dalla misura dello stoccaggio le produzioni destinate alla designazione della DOC Pinot grigio "delle Venezie" oggetto di certificazione biologica.
- 4. Di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
- a) le disposizioni che disciplinano lo stoccaggio hanno validità fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga su motivata richiesta;
- b) lo svincolo delle produzioni è attivabile a decorrere dal mese di marzo 2019, salvo motivate richieste per motivi eccezionali;
- c) qualora si verifichino situazioni congiunturali tali da compromettere il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio "delle Venezie" DOC, il Consorzio di tutela vini DOC "delle Venezie" può richiedere l'adozione di ulteriori disposizioni atte a superare gli squilibri del mercato:
- d) il Consorzio di tutela vini DOC "delle Venezie", presenta la richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio ai fini della designazione a DOC Pinot grigio "delle Venezie"; nel caso in cui il Consorzio di tutela vini DOC "delle Venezie" non abbia ancora acquisito il riconoscimento di cui all'articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016,

la richiesta di svincolo è sottoscritta anche dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria che hanno presentato la richiesta di stoccaggio;

- e) i quantitativi di mosti evini oggetto di stoccaggio, atti alla designazione della DOC Pinot grigio "delle Venezie", possono essere ridassificati a vino IGT o vino generico da parte dei detentori dei prodotto, nei termini previsti dall'articolo 38, commi 2 e 3 della legge n. 238/2016;
- f) nelle more dello svincolo dallo stoccaggio, totale o parziale, non sono ammessi passaggi di eventuali volumi di Pinot grigio atto alla produzione della DOC Prosecco, ottenuti da vigneti con resa ettaro superiore ai 150 quintali, a Pinot grigio DOC "delle Venezie";
- g) il Consorzio tutela vini Doc "delle Venezie", congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatarle della richiesta, qualora si verificassero le condizioni può chiedere, con istanza motivata, una variazione al cronoprogramma, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica.
- 5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE